



COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
PROVINCIA DI ROMA

Prot. N.

Data

PEC (Posta elettronica certificata)

Spett.le Impresa

.....
.....
.....

OGGETTO:

Richiesta di preventivo - offerta per l'acquisizione del servizio di:

“supporto all'attività di accertamento e riscossione coattiva di I.C.I./IMU”

(criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

C.I.G. Z6C174A558

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INVITA

codesta impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente lettera di invito e dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice.

Comune di Anguillara Sabazia - Cod. Fisc.: 80071510582 e P.Iva: 02120471004 - Indirizzo: Piazza del Comune n. 1 - CAP 00061 Anguillara Sabazia (RM) - ITALIA Indirizzi di posta elettronica: tributi.anguillara@pec.it - Tel. 06 99600053 - fax 0699600092 - Indirizzo internet dove poter reperire la modulistica <http://www.comune.anguillara-sabazia.roma.it/>

Articolo 2 - Oggetto dell'affidamento e importo a base di gara.

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DI I.C.I./IMU PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2011 E 2012.

Luogo di prestazione della fornitura: Anguillara Sabazia.

Prestazione principale: supporto all'attività di accertamento e riscossione coattiva di i.c.i./imu.

Nomenclatura CPV: CPV 72253000-3 (Servizi di assistenza informatica e di supporto) rientrante tra i servizi di cui all'allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006.

Importo a base di gara:

Il valore dell'appalto stimato, per tutta la durata del contratto, è quantificato in € 39.377,53 al netto di IVA, se dovuta, ed è calcolato come segue: un compenso in percentuale per l'attività di supporto all'accertamento e riscossione coattiva, costituito dall'aggio posto a base di gara pari al 17,00% (IVA esclusa) rapportato in misura unica all'ammontare effettivamente riscosso dall'Ente a titolo di sorte capitale, sanzioni ed interessi, per un valore stimato di € 231.632,51 oltre IVA come per legge.

Per la stima del valore sopra esposto si è tenuto conto dei seguenti dati: totale delle entrate accertate al capitolo 33, relativo al recupero dell'evasione icip e imu, risultanti dai rendiconti 2013 (€ 151.711) e 2014 (€ 79.921,51). L'aggio posto a base di gara, pari al 17%, applicato al suddetto presumibile importo (€ 231.632,51) determina il compenso stimato di € 39.377,53, oltre iva. Resta inteso che le suddette quantificazioni sono meramente indicative e che l'aggio sarà calcolato sugli importi effettivamente riscossi dall'Ente a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva nel corso della durata contrattuale.

L'aggio del 17% costituisce la base di gara su cui applicare le percentuali di ribasso offerte dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ed in considerazione della natura dell'appalto, si precisa che non sussiste l'obbligo di predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze) e che gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a € 0 (zero), fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio delle attività svolte dall'appaltatore che restano a carico di quest'ultimo.

Modalità di finanziamento: fondi del Bilancio Comunale.

Articolo 3 - Requisiti di partecipazione.

I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:

1. Requisiti di ordine generale.

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Vedi ora il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159*);

Nota bene:

L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

- non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

Nota bene:

E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Nota bene:

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

- non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*);
- non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- non trovarsi nella situazione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. Requisiti di idoneità professionale.

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

***Nota bene:** i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, in quanto tali, non potranno essere oggetto di avvalimento e dovranno essere posseduti, a pena di esclusione dalla società concorrente.*

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

1) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) un fatturato complessivo per servizi di recupero evasione tributaria di importo complessivamente non inferiore ad € 300.000,00 (euro cinquecentomila/00), senza un minimo annuo.

2) possesso di idonee dichiarazioni bancarie (da allegare in originale), rilasciate da almeno un istituto bancario o altri intermediari finanziari autorizzati attestante che l'impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Nota bene:

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Per partecipare alla gara l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:

Aver svolto nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione della presente gara, con regolarità e senza contestazioni, il servizio di supporto alle attività di accertamento e riscossione coattiva di tributi comunali in almeno 3 Comuni.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle offerte.

L'offerta dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 dicembre 2015.

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all'interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà riportare la seguente indicazione:

“Al Comune di Anguillara Sabazia - Offerta per il cottimo fiduciario per la fornitura di supporto all’attività di accertamento e riscossione coattiva di I.C.I./IMU” oltre al nominativo e all’indirizzo PEC/FAX dell’impresa partecipante.

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

- **Busta n. 1** – documentazione amministrativa;
- **Busta n. 2** – offerta tecnica;
- **Busta n. 3** – offerta economica.

Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All’esterno delle buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la seguente dicitura: **“Al Comune di di Anguillara Sabazia - Offerta per il cottimo fiduciario per la fornitura di di supporto all’attività di accertamento e riscossione coattiva di I.C.I./IMU”**

Articolo 5 - Documentazione da presentare.

Busta n. 1 Riportante la dicitura **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** e quanto indicato all’articolo 5 della presente lettera di invito.

All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:

a) Istanza di partecipazione in bollo, corredata di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso delle capacità e dei requisiti prescritti all’articolo 3 precedenti punti 1,2,3 e 4 per l’ammissione alla gara. L’istanza potrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato 1). Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del concorrente singolo e deve essere corredato da copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore. Qualora non dovesse essere utilizzato il modulo allegato, il concorrente dovrà dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso, con le modalità ivi indicate. Il contenuto delle dichiarazioni rese sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

b) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, concernente l’inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, da redigersi utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato 2). Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare e dal direttore tecnico (nel caso in cui il concorrente sia un’impresa individuale), dai soci e dal direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), dai soci accomandatari e dal direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e dal direttore tecnico (nel caso di altro tipo di società o consorzio). Dovranno provvedere alla compilazione dell’Allegato 2 anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente bando. Il modello deve essere corredato da copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità di ciascun sottoscrittore. Qualora il concorrente non dovesse utilizzare il modulo allegato, dovrà dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, tutto quanto previsto nello stesso Allegato 2 con le modalità ivi indicate. Il contenuto della suddetta dichiarazione sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

c) Nel caso in cui il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento, dovrà essere compilato anche il modello Allegato 3 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, corredato dal documento di identità del firmatario e dall’originale o copia autentica del contratto previsto all’art. 49, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 163/2006, avente il contenuto previsto dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 o, nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dalla dichiarazione sostitutiva di cui alla lett. g) del comma 2 dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006. Qualora il concorrente non dovesse utilizzare il modulo allegato, dovrà dichiarare tutto quanto previsto nello stesso Allegato 3 con le modalità ivi indicate. Si precisa che, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010, per la qualificazione alla gara il contratto di avvalimento deve

riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) L'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) La durata; c) Ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

d) Idonee dichiarazioni bancarie (almeno una ed in originale) consistenti in lettere di referenze, a comprova della propria solidità e costante solvibilità, rilasciate da Istituti bancari, o altri intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e s.m.i., di data non anteriore alla data di pubblicazione della presente gara. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.

e) Cauzione provvisoria di € 2% dell'importo a base di gara (€ 787,55) costituita, a scelta dell'offerente, mediante assegno circolare non trasferibile intestato all'Ente (che dovrà essere corredato dall'impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, così come stabilito dall'art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà essere valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del D.P.R. n. 207/2010 o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dell'appalto risultante dal relativo certificato) o mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria o mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. La fideiussione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva. I concorrenti che si avvalgono del beneficio di cui all'art. 75, comma 7, del citato D. Lgs. 163/2006 (cauzione a garanzia dell'offerta ridotta del 50% dell'importo a base di gara, pari ad €. 393,78), devono allegare idonea documentazione relativa alla propria certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto della presente lettera di invito e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

Si precisa che:

- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui sopra, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. Troverà tuttavia applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38. Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione pecuniaria pari al 1% del valore della gara e quindi pari ad € 393,77 garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
- a norma dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di

ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Busta n. 2 Riportante la dicitura “**OFFERTA TECNICA**” e quanto indicato nella presente lettera di invito.

In tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita l'offerta riferita al merito tecnico del servizio.

Tale offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, dovrà presentare il progetto, redatto secondo le indicazioni che seguono.

Il progetto, formulato tenendo conto di quanto stabilito dal capitolato di oneri, dovrà consistere in una Relazione tecnica, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, che dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione e l'attribuzione del punteggio di cui alla tabella “Criteri di valutazione dell'offerta tecnica” riportata al successivo articolo 6 della presente lettera di invito e le relative modalità di svolgimento dei servizi che il concorrente si impegna a realizzare, con la descrizione in dettaglio, per ogni attività offerta, delle caratteristiche tecniche, delle procedure, delle modalità operative e dei tempi di realizzazione. La relazione tecnica dovrà essere contenuta in un numero di facciate non superiore a 20 (venti) del formato A/4 con un massimo di 40 righe per facciata con carattere “Times New Roman 11”. Non sono esclusi dal computo delle pagine gli schemi, le tabelle e i grafici. La relazione tecnica di cui sopra deve essere siglata in ogni foglio e firmata in calce dalla persona fisica autorizzata ad impegnare il concorrente, con apposizione del relativo timbro della ditta. Le modalità di prestazione del servizio proposte dal concorrente nella relazione formeranno parte integrante e sostanziale del contratto d'affidamento, obbligando l'aggiudicatario al loro pieno e assoluto rispetto. Nella busta contenente l'offerta tecnica non devono essere inseriti altri documenti.

L'operatore economico dovrà dichiarare e motivare ai sensi dell'art. 13, comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006, quali sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati

In carenza di detta segnalazione esse saranno integralmente accessibili ai terzi.

Busta n. 3 Riportante la dicitura “**OFFERTA ECONOMICA**” e quanto indicato nella presente lettera di invito.

La busta dovrà contenere:

Dichiarazione, da redigere utilizzando il modulo allegato al presente disciplinare (Allegato 4), sottoscritta a pena di esclusione dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, in bollo, con l'indicazione: in cifra ed in lettere, del ribasso percentuale offerto, con un massimo di due cifre decimali, espresso senza arrotondamento, da applicare all'aggio posto a base di gara pari al 17,00% (IVA esclusa) rapportato in misura unica all'ammontare effettivamente riscosso dall'Ente a titolo di sorte capitale, sanzioni ed interessi, per l'attività di supporto all'accertamento icipi, imu e alla riscossione coattiva. La predetta offerta economica non può presentare abrasioni, né correzioni, che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta concorrente. In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuto valido ai fini della gara, quella più vantaggiosa per l'Amministrazione appaltante. Non sono ammesse offerte in rialzo o alla pari rispetto ai valori posti a base di gara. Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. Nell'offerta economica il concorrente, inoltre, deve indicare, a pena di esclusione, l'ammontare dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa previsti per l'esecuzione dei lavori.

Verranno esclusi dalla gara per violazione del principio della segretezza delle offerte (art.75 del R.D. 23/5/1924, n. 827), fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste per legge, i concorrenti fra i quali esistono situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. o situazioni di collegamento con altre imprese concorrenti (salvo che i concorrenti dimostrino che il rapporto di

controllo o di collegamento non abbia influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara, come previsto dalla Corte di giustizia delle C.E., sez. IV, 19 maggio 2009, C-538/07). La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Articolo 6 - Criteri di selezione.

Per la valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione di gara procederà all'assegnazione del punteggio in base alle caratteristiche tecniche e funzionali della proposta tecnica con particolare riguardo alla chiarezza espositiva, alla coerenza, alla completezza, alla fattibilità e alla qualità, nonché all'innovazione della proposta. La Commissione di gara procederà alla valutazione dell'offerta tecnica attribuendo il punteggio (previsto in un massimo di 60 punti) secondo i seguenti criteri articolati in elementi di valutazione:

CRITERI	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PARAMETRO
Progetto di organizzazione e gestione dei servizi inerenti l'attività propedeutica all'accertamento	Definizione delle strategie da utilizzare al fine di conseguire più celermente ed efficacemente il recupero dell'evasione	20
	Caratteristiche dei sistemi informativi utilizzati. Le proposte saranno valutate in funzione dell'efficacia del sistema di gestione ai fini della realizzazione del gettito, con particolare riferimento ai sistemi informatici a tal fine utilizzati	5
	Staff di personale da impiegare per la gestione del servizio	5
	Organizzazione del ricevimento dell'utenza (giorni ed orari di ricevimento, front-office, stile di comunicazione)Le proposte saranno valutate in funzione della maggiore funzionalità dello sportello al pubblico (maggiore apertura e migliori sistemi di comunicazione all'utenza)	10
Servizi aggiuntivi inerenti l'assistenza al contenzioso tributario	Definizione delle strategie da utilizzare al fine di assistere l'Ente nel contenzioso tributario	10
Progetto di organizzazione e gestione dei servizi inerenti l'attività propedeutica alla riscossione coattiva	Definizione delle strategie da utilizzare al fine di conseguire più celermente ed efficacemente la riscossione del credito del Comune nei confronti del debitore	10
TOTALE		60

Per ciascun elemento di valutazione, in conformità con quanto indicato al punto a) n. 4 dell'allegato P al D.P.R. 207/2010, il punteggio verrà determinato come segue.

I commissari, nell'esprimere discrezionalmente il giudizio su ogni elemento di valutazione, impiegheranno i coefficienti sotto indicati:

TABELLA DI VALUTAZIONE

NON VALUTABILE Coefficienti = tra 0,00 e 0,20;

NEGATIVO Coefficienti = tra 0,21 e 0,30;

INSUFFICIENTE Coefficienti = tra 0,31 e 0,40;

MEDIOCRE Coefficienti = tra 0,41 e 0,50;

SUFFICIENTE Coefficienti = tra 0,51 e 0,60;

DISCRETO Coefficienti = tra 0,61 e 0,70;

BUONO Coefficienti = tra 0,71 e 0,80;

OTTIMO Coefficienti = tra 0,81 e 0,90;

ECCELLENTE Coefficienti = tra 0,91 e 1,00;

- verrà calcolato il "coefficiente medio" di ogni elemento di valutazione (media tra i coefficienti attribuiti da ciascun commissario all'elemento di valutazione);
- conclusa tale operazione, il "coefficiente medio" verrà trasformato, per ogni elemento di valutazione, in "coefficiente definitivo" riportando ad 1 il coefficiente medio più alto e proporzionando a tale coefficiente gli altri coefficienti (normalizzazione);
- effettuata la normalizzazione, il coefficiente definitivo attribuito ad ogni elemento di valutazione verrà moltiplicato per il punteggio massimo stabilito per l'elemento di valutazione di riferimento;
- il punteggio complessivo sarà dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti.

Il punteggio totale attribuito a ciascun concorrente sarà quindi: $T_n = \sum p_i = \text{Max } 60$ punti dove:

p_i = punteggio attribuito al concorrente n-esimo con riferimento all'elemento di valutazione i-esimo;

$\sum p_i$ = sommatoria dei punteggi p_i attribuiti al concorrente n-esimo;

T_n = Punteggio totale attribuito al concorrente n-esimo.

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola. I punteggi saranno attribuiti con arrotondamento al centesimo superiore in caso di terza cifra dopo la virgola maggiore o uguale a cinque, al centesimo inferiore in caso di terza cifra dopo la virgola maggiore o uguale a zero e minore di cinque.

Criterio di valutazione dell'offerta economica

I 40 punti relativi all'offerta economica saranno determinati in applicazione del seguente modello algebrico: $E_n = (R_{n1} / R_{\text{max}1}) * 40 = \text{Max } 40$ punti

Ove: E_n = punteggio da assegnare all'offerta del singolo concorrente;

R_{n1} = ribasso offerto dal singolo concorrente per il corrispettivo di cui all'articolo 2;

Rmax1 = ribasso massimo, tra quelli offerti dai concorrenti partecipanti, per il corrispettivo di cui all'articolo 2.

Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola. I punteggi saranno attribuiti con arrotondamento al centesimo superiore in caso di terza cifra dopo la virgola maggiore o uguale a cinque, al centesimo inferiore in caso di terza cifra dopo la virgola maggiore o uguale a zero e minore di cinque.

Individuazione offerta economicamente più vantaggiosa

Per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si determinerà il punteggio totale per ogni concorrente: $P_n = T_n + E_n = \text{Max } 100$ punti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l'appalto verrà aggiudicato al concorrente, e quindi risulterà vincente l'impresa la cui offerta (tecnica + economica) avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato, essendo pari a 100 il punteggio massimo ottenibile. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Articolo 7 - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

In conformità all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, l'operatore economico concorrente aggiudicatario in via provvisoria e quello che segue in graduatoria, dovranno comprovare, entro dieci giorni dalla data di ricezione a mezzo fax della richiesta, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, di capacità tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara. L'aggiudicazione diventerà definitiva solo dopo la sua approvazione da parte delle competenti strutture dell'Amministrazione appaltante, previa verifica dei dichiarati requisiti. L'aggiudicatario che risulterà non avere i requisiti dichiarati, perderà ogni diritto di aggiudicazione e sarà perseguibile anche penalmente secondo la normativa vigente. L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Non si procederà all'aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006). L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non far luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione definitiva. Le offerte vincoleranno i soggetti concorrenti non aggiudicatari per 180 giorni oltre la data dell'effettivo esperimento della gara, nell'eventualità che con il soggetto vincitore si debba sciogliere il vincolo contrattuale per qualsiasi motivo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento o scioglimento del contratto con l'originale aggiudicatario (art. 140, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006).

Articolo 8 - Svolgimento delle operazioni di gara.

La gara avrà inizio il giorno 7 gennaio 2015 alle ore 9:30 presso la sala Consiliare del Comune intestato. Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice.

In primo luogo la commissione esaminerà **in seduta pubblica** la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dalla presente lettera di invito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 163/2006.

A questo punto la commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche (Busta n. 2) che deve avvenire sempre in seduta pubblica così come previsto dall'art. 283, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i.

Successivamente, la commissione, **in seduta riservata**, provvede alla valutazione del merito tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi.

Conclusa questa valutazione, si prosegue **in seduta pubblica** e, dopo aver dato lettura ai presenti della graduatoria di merito provvisoria, si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta n. 3) e all'attribuzione dei relativi punteggi.

La commissione, quindi, individuerà l'aggiudicatario provvisorio nel concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Articolo 9 - Adempimenti richiesti all'affidatario.

L'affidatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

Si precisa che il contratto verrà stipulato con scrittura privata.

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell'impresa affidataria.

Articolo 10 - Subappalto.

Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 118 (*Subappalto e attività che non costituiscono subappalto*) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato le parti del servizio che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, (*Vedi ora il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159*).

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. A tal fine l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 11 - Accesso agli atti.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è differito in relazione:

- a) all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e

- all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- b) alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- c) ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto.

Articolo 12 - Tutela dei dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto della fornitura in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

Articolo 13 - DUVRI

Si comunica che non sono stati rilevati i rischi di interferenza e che, pertanto, non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI.

Articolo 14 - Norme diverse – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono:

(barrare l'opzione che interessa)

- mediante posta,
- mediante fax,
- per via elettronica ai sensi dell'articolo 77, commi 5 e 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- per telefono nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 77, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- mediante una combinazione dei seguenti mezzi
.....

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari le imprese concorrenti sono tenute a compilare l'apposita contenente quanto segue:

- 1) L'impresa in caso di affidamento dell'appalto dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta. A tal fine si impegna:
- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- b) a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio

subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

- d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 2) L'impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, l'Amministrazione potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); l'impresa si impegna fin d'ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.
- 3) L'impresa dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.

Articolo 15 - Informazioni e acquisizione dei documenti di gara.

- Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente sotto forma scritta e indirizzate al fax 06 99600092 o al seguente indirizzo pec: tributi.anguillara@pec.it. Le risposte verranno fornite dalla stazione appaltante in forma scritta alle ditte che hanno formulato il quesito; domande e relative risposte saranno comunque pubblicate sul sito della Stazione Appaltante per consentire a tutte le ditte interessate di prenderne visione.

- Tutti i documenti di gara, compreso il capitolato speciale d'appalto, sono reperibili sul profilo di committente di questo Comune al seguente indirizzo: <http://www.comune.anguillara-sabazia.roma.it/>

- Responsabile del Procedimento è il dott. Matteo Rovelli (tel. 06/99600053) PEC: tributi.anguillara@pec.it

..... lì

Il Responsabile del Procedimento
dott. Matteo Rovelli